

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 12/06/2014

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali": modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1 concernenti le attività di indirizzo e controllo sulle società partecipate e sulle società controllate da parte del Consiglio regionale.

1. Finalità

L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 39, recante "Norme in materia di società regionali", definisce le attività di indirizzo e controllo sulle società partecipate attribuendo compiti diversi alla Giunta e al Consiglio regionale.

Si tratta con la presente circolare di definire le modalità di esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi.

2. Bilanci delle società controllate

I bilanci preventivi delle società controllate sono inviati dalle società medesime al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 5, dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti per l'istruttoria di rito, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento.

Le commissioni pongono tali atti all'ordine del giorno con le medesime modalità previste per gli altri affari a esse assegnati.

Al fine di effettuare l'istruttoria le commissioni possono procurarsi informazioni, atti e documenti e convocare i funzionari e dirigenti della regione o delle società o effettuare le audizioni, così come previsto dagli articoli 21 e 27 del Regolamento.

Le commissioni competenti per materia (in relazione al campo d'azione della società) possono concludere l'esame con un parere che è inviato al Presidente del Consiglio che provvede alla sua trasmissione alla Giunta regionale e alla Società interessata.

La Prima commissione, cui sono comunque assegnati tutti i bilanci pervenuti, può rendere il proprio parere alla commissione competente per materia.

Qualora a seguito dell'esame in commissione emerga la necessità di rappresentare orientamenti alla Giunta regionale, potrà essere presentata apposita mozione con la ordinaria procedura di cui all'articolo 80 del Regolamento.

Annualmente l'Ufficio politiche istituzionali invia a tutte le commissioni un report con i risultati del monitoraggio sui bilanci pervenuti e sull'attività svolta dal Consiglio.

3. Verifica dei risultati gestionali delle società partecipate

I bilanci delle società partecipate sono inviati al Consiglio regionale dalla Giunta regionale in allegato al Rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, e sono assegnati alle commissioni consiliari unitamente al Rendiconto medesimo.

Le commissioni esaminano tali bilanci con le medesime modalità previste per gli altri affari a esse assegnati.

Al fine di effettuare l'istruttoria le commissioni possono procurarsi informazioni, atti e documenti e convocare i funzionari e dirigenti della regione o delle società o effettuare le audizioni così come previsto dagli articoli 21 e 27 del Regolamento.

Le commissioni possono concludere l'esame con un parere che viene inviato al Presidente del Consiglio che provvede alla sua trasmissione alla Giunta regionale.

Qualora a seguito dell'esame in commissione emerga la necessità di rappresentare orientamenti alla Giunta regionale, potrà essere presentata apposita mozione con la ordinaria procedura di cui all'articolo 80 del Regolamento.

4. Esame delle relazioni semestrali delle società controllate

Il comma 4 dell'articolo 1 della lr 39/2013 dispone che le società controllate trasmettano ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti per l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento. L'esame di dette relazioni è effettuato con le stesse modalità previste per le rendicontazioni dalla circolare del 3 novembre 2011 approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 70 del 26 ottobre 2011. Nella eventuale proposta di provvedimento per l'Assemblea la commissione competente può definire indirizzi per le attività delle società controllate.

5. Indirizzi relativi alle partecipazioni societarie e alle attività delle società controllate dalla Regione

Gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione, così come previsti dall'articolo 1, comma 1 della Lr 39/2013, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta regionale, secondo le attuali procedure riguardanti l'iter delle proposte di provvedimento amministrativo del Consiglio regionale.

6. Trasparenza e pubblicità dell'attività di controllo e di indirizzo

Sono pubblicate sul sito internet del Consiglio regionale le proposte di provvedimento delle commissioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea secondo le vigenti modalità di pubblicazione.